



COMUNE DI OSIMO

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE

per la "Determinazione dell'incidenza degli Oneri di Urbanizzazione"

(Attuazione del D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380)

integrazione e adeguamento alla L. 164/2014

marzo 2016

^A
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

cc n. 12 del 2.4.2016

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Dott. Simone Pugnali

IL RESPONSABILE

**Settore Sviluppo
e gestione del territorio**

Dott. Arch. Maurizio Mercuri



IL DIRIGENTE

**Dipartimento del Territorio
Dott. Ing. Roberto Vagnozzi**

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE

per la "Determinazione dell'incidenza degli Oneri di Urbanizzazione"

(Attuazione del D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380)

integrazione e adeguamento alla L. 164/2014

legenda: ~~testo modificato~~

testo integrato

Indice

- Art. 1 Incidenza degli oneri di urbanizzazione – Tabelle parametriche**
- Art. 2 Adempimenti del Comune**
- Art. 3 Determinazione del costo base di urbanizzazione**
- Art. 4 Incidenza degli oneri di urbanizzazione in relazione alle Zone Territoriali Omogenee**
- Art. 5 Individuazione delle Zone Territoriali Omogenee**
- Art. 6 Incidenza degli oneri per gli edifici produttivi**
- Art. 7 Edifici a destinazione mista**
- Art. 8 Incidenza degli oneri per i complessi turistici ricettivi complementari**
- Art. 9 Scomputo Totale o parziale del contributo**
- Art. 10 Definizione e modalità di calcolo di superfici e volume**
- Art. 11 Riferimento temporale per la definizione del contributo**
- Art. 12 Ristrutturazione e ampliamenti di edifici unifamiliari**
- Art. 13 Suddivisione di unità immobiliari**
- Art. 14 Fusione di unità immobiliari**
- Art. 15 Mutamento delle destinazioni d'uso**
- Art. 16 Cumulo di più interventi**
- Art. 17 Varianti ai titoli abilitativi**
- Art. 18 Riduzione o esonero degli oneri di urbanizzazione**
- Art. 19 Adeguamento degli oneri di urbanizzazione**
- Art. 20 Rateizzazione pagamenti contributi di urbanizzazione**

Allegati Tabelle parametriche

Art. 1

Incidenza degli oneri di urbanizzazione – Tabelle parametriche

Il comune di Osimo, ai sensi dell'art. 16 e 19 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce l'incidenza delle opere di urbanizzazione sulla base dei costi di riferimento delle tabelle parametriche allegate al presente Regolamento che determinano:

- **Tabella A** - L'incidenza media per ogni metro cubo edificato, degli oneri di urbanizzazione primaria riferita ad un insediamento tipo con un indice di fabbricabilità fondiaria di circa 2 mc/mq;
- **Tabella B** - L'incidenza media per ogni metro cubo edificato, degli oneri di urbanizzazione secondaria riferita ad un insediamento tipo con un indice di fabbricabilità fondiaria di circa 2 mc/mq;
- **Tabella C** - Articolazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per zone omogenee e per tipi di intervento di cui alla lett. a) del seguente art. 2;
- **Tabella D** - Incidenza media delle opere di urbanizzazione per ogni metro quadrato di superficie utile edificabile destinata ad insediamenti industriali e artigianali;
- **Tabella E** - Articolazione degli oneri di urbanizzazione parametrata in relazione alle previsioni di zona e tipi d'intervento di cui alla lett. b) del seguente art. 2);
- **Tabella F** - Incidenza degli oneri di urbanizzazione relativa ai complessi turistici ricettivi complementari;

Per la determinazione di detta incidenza debbono essere osservate le norme contenute nei successivi articoli.

ART. 2

Adempimenti del Comune

Il comune di Osimo, determina, per effetto della applicazione dei parametri di cui al presente regolamento, il contributo per le opere di urbanizzazione dovuto rispettivamente :

- a) per le costruzioni **residenziali, turistiche, commerciali e direzionali**;
- b) per gli insediamenti **industriali- artigianali**;
- c) per i complessi **turistico-ricettivi complementari**.

Art. 3

Determinazione del costo base di urbanizzazione

Il comune di Osimo determina il costo base di urbanizzazione primaria e secondaria desumendolo dalle tabelle **A e B** per l'edilizia residenziale, turistica, commerciale e direzionale, dalla tabella per **D** le zone industriali e artigianali e dalla tabella **F** per gli insediamenti turistici-ricettivi complementari.

Art. 4

Incidenza degli oneri di urbanizzazione in relazione alle Zone Territoriali Omogenee

L'incidenza degli oneri per le spese di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli insediamenti residenziali, turistici commerciali e direzionali viene determinata moltiplicando il costo base previsto dalle tabelle **A e B** per i coefficienti riportati nella tabella **C** in relazione alle zone omogenee previste dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ed ai tipi di intervento.

Per le zone prive di strumentazione urbanistica, disciplinate dall'art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 il comune di Osimo applica, per le costruzioni residenziali ricadenti nel perimetro del centro abitato, il costo base determinato dalle tabelle A e B; per le costruzioni fuori di detto perimetro il predetto costo base è maggiorato del 50 per cento.

Art. 5

Individuazione delle Zone Territoriali Omogenee

Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella C, si fa riferimento alle zone omogenee di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, individuate come tali in sede di formazione del Piano Regolatore Generale.

Art. 6

Incidenza degli oneri per gli edifici produttivi

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione relativa agli edifici produttivi industriali e artigianali, viene determinata moltiplicando il costo base previsto dalla tabella D, riferita al metro quadrato di superficie delle costruzioni, per i coefficienti riportati nella tabella E, in relazione alle previsioni di zona e ai tipi di attività produttive.

Sono sottoposti alla normativa di cui al precedente comma tutti gli insediamenti di carattere produttivo che sorgano sul territorio comunale, così come qualificato urbanisticamente ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2/04/1968.

Relativamente a particolari tipologie di intervento non codificati dal presente Regolamento, per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, si procede per assimilazione ad analoghi interventi edificatori all'interno della stessa zona territoriale omogenea applicando la maggiore tariffa prevista per le relative quantità edilizie.

L'onere relativo alla costruzione di particolari attrezzature collettive e servizi, alle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e a quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche è a totale carico del soggetto attuatore l'intervento edilizio, ovvero, dell'interessato del titolo abilitativo ed è determinato dal comune in sede di rilascio del permesso di costruire o altro titolo abilitativo equivalente e, in caso di SCIA o DIA, da chi presenta la segnalazione o denuncia.

Per le zone prive di strumentazione urbanistica, disciplinate dall'art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il Comune di Osimo applica, per gli edifici e complessi industriali ed artigianali, il costo base determinato dalla tabella D maggiorato del 50 per cento.

Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano la localizzazione di *attività commerciali al dettaglio, direzionali o turistiche*, il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la **tabella C** del presente regolamento relativa alle voci direzionale e commerciale, turistica – alberghiera, turistica – residenziale per le zone omogenee B o C, a seconda che le zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale siano di completamento o di espansione.

Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano la localizzazione di *attività commerciali all'ingrosso, ivi compresi i magazzini di attività commerciali all'ingrosso* altrimenti localizzate, il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la **tabella E** del presente Regolamento.

Nel caso di cambio d'uso, anche senza opere, da commercio all'ingrosso a commercio al dettaglio è dovuta la differenza degli oneri di urbanizzazione previsti dalle relative tabelle calcolati alla data del cambio stesso.

Nel caso di attività commerciali all'ingrosso che sono esercitate congiuntamente al dettaglio, in quanto consentito dalla legislazione di settore, il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la **tabella C** del presente

Regolamento, limitatamente alla porzione di unità immobiliare destinata alla superficie di vendita, mentre per la restante, il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la **tabella E**.

Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano, in connessione alle attività produttive insediate anche *aree espositive* non aperte al pubblico, per dette aree il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la **tabella E** del presente Regolamento.

Gli alloggi per il proprietario o il custode realizzati nell'ambito di edifici produttivi industriali o artigianali e legati agli stessi da vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto sono soggetti al pagamento degli oneri stabiliti dalla **tabella E**.

Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano la localizzazione di residenze il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la **tabella C** del presente regolamento relativa alle residenze per le zone omogenee B o C a seconda che le zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale siano di completamento o di espansione.

Gli spazi espositivi fieristici sono assimilati alle attività produttive artigianali e industriali.

Art. 7

Edifici a destinazione mista

Quando in una medesima costruzione coesistano unità immobiliari con diversa destinazione d'uso, soggetta al pagamento di differenti oneri di urbanizzazione, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla sua propria destinazione.

Limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia con frazionamento di unità immobiliari di tipo produttivo, la superficie da computarsi ai soli fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione è quella risultante dalle nuove unità immobiliari di derivazione aventi la minore superficie.

Art. 8

Incidenza degli oneri per i complessi turistici ricettivi complementari

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione relativa alla predisposizione ed attrezzatura di complessi turistico ricettivi complementari quali: campeggi, asili per mobili destinati ad alloggi temporanei itineranti e simili, viene determinata dal comune sulla base del costo contenuto nella **tabella F** in relazione alle superfici delle unità di soggiorno temporaneo.

Per unità di soggiorno temporaneo si considera lo spazio attrezzato avente la superficie utile per la sistemazione di una tenda roulotte o altro mobile itinerante o simili.

Il contributo di cui al presente articolo è dovuto in aggiunta a quello concorrente il titolo abilitativo per le costruzioni edilizie effettuate nel complesso turistico, per le quali il contributo stesso è determinato secondo le norme generali.

Le opere interne al complesso turistico al servizio delle unità di soggiorno temporaneo, quali la rete di distribuzione elettrica, le opere per lo smaltimento dei rifiuti, le strade interne, i parcheggi, le attrezzature di uso riservate agli utenti sono a totale carico del soggetto attuatore l'intervento edilizio, ovvero, dell'interessato del titolo abilitativo e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolato.

Le strutture balneari sono soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dalla **tabella C** per il direzionale e commerciale in zona B, salvo quelle in area demaniale che lo sono limitatamente agli esercizi di somministrazione e ai chioschi gestore.

Art. 9

Scomputo Totale o parziale del contributo

Le opere di urbanizzazione e le infrastrutture possono anche essere situate all'esterno dell'area dove si realizzano gli interventi edificatori, purchè esse svolgano una funzione strettamente correlata a questi.

Agli effetti dello scomputo totale o parziale del contributo, previsto dall'art. 16, secondo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, il comune, nell'effettuare la valutazione delle opere che il privato si impegna a far realizzare direttamente, qualifica distintamente le opere di urbanizzazione primaria da quelle di urbanizzazione secondaria, secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento per scomputo oneri di urbanizzazione di cui all'atto C.C. n.° 103 del 04/11/1998 e successiva integrazione atto C.C. 110 del 04/07/2001.

Art. 10

Definizione e modalità di calcolo di superfici e volume

La superficie dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro quadrato determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene calcolato sommando la superficie di ciascun piano delimitata dal filo esterno della muratura e/o pilastratura perimetrale.

Il volume dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro cubo determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene calcolato sommando i prodotti della superficie di ciascun piano delimitata dal filo esterno della muratura e/o della pilastratura perimetrale, per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti.

Per la parte di edificio interrato il volume destinato a residenza viene assimilato al volume realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quello effettivo; fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il volume interrato destinato ad autorimesse private, a cantine, deposito-ripostiglio e locali accessori della residenza nonché a locali per impianti tecnici viene valutato nella misura del venticinque per cento di quello effettivo.

Per la parte di edificio interrato il volume destinato ad uffici, ad attività direzionali, commerciali, turistiche e relative pertinenze viene assimilato al volume realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quello effettivo;

Per gli edifici destinati ad attività produttive industriali ed artigianali la superficie del piano interrato viene assimilato alla superficie realizzabili fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quella effettiva; per la parte di edificio parzialmente interrato la superficie destinata ad attività produttive industriali e artigianali viene computata per intero.

Le autorimesse di cui all'art. 41 sexies della L. 1150/42 non sono computate ai fini del volume dell'edificio al quale va applicato il contributo a condizione che siano rese pertinenziali delle nuove costruzioni realizzate, anche qualora superino i minimi stabiliti dal citato articolo stesso.

I volumi entro terra debbono misurarsi rispetto alla superficie del terreno circostante definita secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato e attraverso l'utilizzo delle ordinarie forme geometriche per il calcolo dei volumi.

Contribuiscono al calcolo dei volumi, gli organismi e gli elementi edilizi individuati dalla lett. d), c. 1), dell'art. 13 del vigente R.E.C., ai soli fini del calcolo delle volumetrie da assoggettare al pagamento degli oneri di urbanizzazione, non contribuiscono altresì, gli extraspessori realizzati ai sensi della vigente normativa statale e regolamentare in materia di contenimento energetico così come determinati dall'art. 13, 1° comma lettera c) punto 7 del vigente regolamento edilizio comunale.

Art. 11

Riferimento temporale per la definizione del contributo

Gli oneri di urbanizzazione sono determinati in riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire, anche nei casi di rilascio del permesso in sanatoria; in caso di intervento soggetto a SCIA o DIA gli oneri di urbanizzazione sono determinati con riferimento alla data di presentazione della segnalazione o denuncia.

Art. 12

Ristrutturazione e ampliamenti di edifici unifamiliari

Agli effetti del presente regolamento, si intendono per edifici unifamiliari sia gli edifici singoli, con tutti i fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare, sia quelli, che pur costruiti in aderenza ad altri fabbricati, costituiscono una struttura edilizia funzionalmente autonoma. Il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l'intervento.

Gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento "una tantum" quando gli stessi non superino la misura del 20% di edifici unifamiliari in tutte le zone urbanistiche incluse le zone agricole.

Nel caso di ristrutturazione di un edificio unifamiliare, accompagnata da un aumento del volume superiore del 20% rispetto a quello esistente, si applicano gli oneri di urbanizzazione previsti per la ristrutturazione (tabella C, riga quattro) estesi a tutto il volume dell'edificio di progetto (esistente ed in ampliamento). Nel solo caso di solo ampliamento volumetrico dell'esistente si applicano gli oneri di urbanizzazione previsti dalla tabella C per gli interventi di nuova costruzione, secondo l'indice di fabbricabilità fondiaria (IF), estesi al solo volume dell'ampliamento.

Art. 13

Suddivisione di unità immobiliari

Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità, la parte sulla quale applicare gli oneri di urbanizzazione di cui alla prima riga della tabella C o in caso di edifici produttivi artigianali e industriali quelli di cui alla prima riga della tabella E, è quella relativa alle nuove unità immobiliari derivate di minore superficie.

Art. 14

Fusione di unità immobiliari

La fusione di più unità immobiliari effettuata senza mutamento della destinazione d'uso non è soggetta al versamento degli oneri di urbanizzazione.

Art. 15

Mutamento delle destinazioni d'uso

Il mutamento di della destinazione d'uso effettuato con o senza opere è oneroso e la corresponsione degli oneri di urbanizzazione per intero ogni qualvolta implichi l'aumento del carico urbanistico ovvero, l'aumento degli standards urbanistici di cui al D.M. 1444/68; in tali casi, la corresponsione degli oneri di urbanizzazione è pari a quella della riga 3, della tabella C.

Art. 16

Cumulo di più interventi

Qualora nei cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori sullo stesso immobile vengano effettuati più interventi non onerosi tali da configurarsi nel loro insieme come interventi di ristrutturazione edilizia, gli oneri di urbanizzazione sono comunque dovuti e sono calcolati con tariffe riferite al momento dell'ultimo intervento e sono calcolati con le tariffe riferite al momento dell'ultimo intervento.

Art. 17

Varianti ai titoli abilitativi

Fermo restando gli importi degli oneri di urbanizzazione determinati in sede di rilascio dell'originario titolo abilitativo ovvero di SCIA e DIA, hanno rilevanza ai soli fini della rideterminazione degli oneri di urbanizzazione, gli interventi che comportano varianti alle volumetrie e alle superfici assentibili.

Nei casi di rinnovo o proroga dei termini di validità dei titoli abilitativi, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione è rideterminata, per differenza, all'atto del rilascio del nuovo titolo abilitativo.

Art. 18

Riduzione o esonero degli oneri di urbanizzazione

Per la riduzione o esonero dagli oneri di urbanizzazione valgono le disposizioni stabilite dall'art. 17, comma 3 del D.P.R. 380/2001 e quanto previsto dall'allegato C del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 19

Adeguamento degli oneri di urbanizzazione

L'Amministrazione Comunale, con propri e successivi provvedimenti e nel rispetto del presente Regolamento, stabilisce gradualmente l'articolazione e l'applicazione dei parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti rispettivamente per ogni singolo intervento, come pure, in assenza di provvedimenti regionali, gli oneri di urbanizzazione sono adeguati ogni cinque anni nella misura della variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

Il riallineamento al nuovo valore complessivo del costo delle opere di urbanizzazione, ivi compresi gli aggiornamenti ISTAT, avviene per gradi ed affinamenti successivi, in relazione alle variabili derivanti dall'ampiezza ed all'andamento demografico del comune, alle sue caratteristiche geografiche, alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici vigenti, alla dotazione dei servizi e degli standards generali di cui all'art. 41-quinques della legge 1150/42, nonché dalle condizioni di sviluppo sociale ed economico.

Art. 20

Rateizzazione pagamenti contributi di urbanizzazione

In analogia a quanto previsto per i pagamenti rateizzati dei contributi di urbanizzazione relativi al rilascio di Permessi di costruire e Provvedimenti Autorizzativi Unici, tale rateizzazione del pagamento dei contributi di urbanizzazione si ritiene estesa anche ai restanti procedimenti abilitativi edilizi quali (SCIA, provvedimento autorizzativo unico autocertificato) con le stesse modalità e garanzie (Art. 47 legge 457/1978).

ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO

Tabella A	COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	€/mc. 21,99
------------------	---	------------------------

Tabella B	COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	€/mc. 22,11
------------------	---	------------------------

Tabella C - ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER LE VARIE ZONE OMOGENEE – lett. a) art. 2

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE		A		B		C		E			
Opere di Urbanizzazione		I [^]	II [^]	I [^]	II [^]	I [^]	II [^]	I [^]	II [^]		
INTERVENTI	1	Suddivisione unità immobiliari e interventi previsti art. 17, c. 1) D.P.R. 330/2001		0,20	0,30	0,30	0,40	0,40	0,50	0,60	0,70
	2	Ristrutturazione edilizia		0,30	0,40	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,80
	3	Ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione o aumento delle S.U.L. anche mediante demolizione e ricostruzione senza aumento di volume		0,50	0,56	0,60	0,64	0,80	0,80	1,00	1,00
	4	Ristrutturazione di edifici unifamiliari con ampliamento > 20%		0,50	0,60	0,60	0,70	0,70	0,80	1,00	1,00
	5	Ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione o aumento delle S.U.L. anche mediante demolizione e ricostruzione senza aumento di volume, nei soli casi interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria		0,70	0,80	0,80	0,90	1,00	1,00	1,50	1,50
	6	Nuove costruzioni con indice fabbricabilità fondiaria $I_f \leq 1$ mc/mq		1,00	1,00	1,20	1,20	1,40	1,40	2,00	2,00
	7	Nuove costruzioni con indice fabbricabilità fondiaria $1 < I_f \leq 2$		0,90	0,90	1,00	1,00	1,20	1,20	2,00	2,00
	8	Nuove costruzioni con indice fabbricabilità fondiaria $I_f > 2$		0,80	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	2,00	2,00
	9	Interventi Cooperative a proprietà indivisa in zone PEEP		0,60	0,60	0,70	0,70	0,80	0,80	2,00	2,00
	10	Direzionale e commerciale		1,00	1,00	1,10	1,10	1,20	1,20	2,00	2,00
	11	Turistica alberghiera		0,70	0,80	0,80	0,90	1,00	1,00	2,00	2,00
	12	Turistica Residenziale $I_f \leq 1$		1,00	0,90	1,20	1,00	1,30	1,30	2,00	2,00
	13	Turistica Residenziale $1 < I_f \leq 2$		0,90	0,80	1,10	0,90	1,40	1,20	2,00	2,00
	14	Turistica Residenziale $I_f > 2$		0,80	0,70	1,00	0,80	1,30	1,10	2,00	2,00

LEGENDA: A – centri storici; B – zone di completamento; C – zone di espansione; E– zone agricole.

Tabella D	COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONE INDUSTRIALI/ARTIGIANALI	€/mq. 22,07
------------------	---	------------------------

Tabella E ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI PER LE ZONE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI/INDUSTRIALI – Lett. b), art. 2		
interventi	Zone	
	Completamento	Espansione
Suddivisione unità immobiliari edifici artigianali/industriali	0.2	0.3
Ristrutturazione edifici artigianali/industriali	0.3	0.4
Ampliamento edifici artigianali/industriali	0.6	0.8
Nuovi edifici artigianali/industriali	0.8	1
Suddivisione unità immobiliari edifici artigianali/industriali nell'ambito degli insediamenti di cui all'art. 27 Legge 865/71	0.1	0.2
Ristrutturazione edifici artigianali/industriali nell'ambito degli insediamenti di cui all'art. 27 Legge 865/71	0.2	0.3
Nuovi edifici produttivi artigianali/industriali nell'ambito degli insediamenti di cui all'art. 27 Legge 865/71	0.6	0.8
Suddivisione unità immobiliari edifici artigianali/industriali in zona agricola	0.3	0.3
Ristrutturazione edifici artigianali/industriali in zona agricola	0.4	0.4
Nuovi edifici produttivi artigianali/industriali in zona agricola	1	1
Suddivisione unità immobiliari edifici commerciali all'ingrosso	0.4	0.5
Ristrutturazione edifici commerciali all'ingrosso	0.6	0.8
Ampliamento edifici commerciali all'ingrosso	1.2	1.6
Nuovi edifici per attività commerciali all'ingrosso	1.6	2

Tabella F COSTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER MQ. DI AREA D'INSEDIAMENTO PER COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI COMPLEMENTARI – lett. c), art. 2			
	< 80,00 mq.	tra 80,00 e 100,00 mq.	> 100,00 mq.
Superfici per unità di soggiorno temporaneo			
Costo opere di urbanizzazione €/mq.	5,58	7,86	7,15